

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

(Nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/GAB/ 175 del 22/10/2012)

NUM. 5 DEL 13 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA - TERRITORIALE DELLA COSTA SMERALDA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena,

IL PRESIDENTE

Vista la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni;

Vista la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

Visto il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

Vista il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. ;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM 0000288 del 16 ottobre 2013 relativo alla modifica dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-DEC-2009-0000515 del 15 aprile 2009;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/ 175 del 22/10/2012 con il quale il dott. Giuseppe Bonanno è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;



Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000151 - 26/04/2013 di nomina del Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dott. Ciro Pignatelli, rubricato al protocollo di questo Ente Parco in data 6 maggio 2013 al n. 3100;

Considerato che il mandato del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena nominato con Decreti DEC/DPN/2739 del 28 dicembre 2007, DEC/DPN/0002964 del 18/02/2010 e DEC/PNM/394 del 7/06/2011 è scaduto in data 27/12/2012, e che è ulteriormente decorso il periodo di proroga di cui all'art. 3 comma 1 D.L. 16 maggio 1994, n. 293 convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 16 aprile 2013 recante il Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, il quale dispone importanti modifiche alla legge 394/91 e, in particolare in merito alla composizione degli organi degli enti parco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148;

Viste le note prot. 0047849/GAB del 16/10/2013 e prot. 0047764/PNM del 25/10/2013 con la quale il Ministero dell'Ambiente sollecitava la Comunità del Parco a provvedere a designare i propri rappresentanti con la massima urgenza, stanti i termini di cui all'art. 4, comma 2 del predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73;

Dato atto che le suddette note ministeriali sono state inoltrate alla Comunità del Parco rispettivamente, tramite pec, con prot. 7448 del 29/10/2013 e 7386 del 25/10/2013 e ricevute dagli stessi membri nella medesima data di protocollazione;

Vista la legge 394/91 come modificata ed integrata dal predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 che all'art. 9 comma 5 recita: " *Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'Ambiente. Decorso ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. (...)*";

Considerato che nell'ambito del Bilancio di previsione 2014 è già previsto lo stanziamento delle risorse di cui al protocollo d'intesa;

Tutto quanto sopra premesso ed esposto

DELIBERA

- 1. di adottare** lo schema di protocollo d'intesa tra Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e Confcommercio Nord Sardegna - Territoriale della Costa Smeralda, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che il protocollo d'intesa, anche se eventualmente sottoscritto antecedentemente alla ricezione, da parte dell'Ente Parco, della nota di approvazione della relativa deliberazione di adozione dell'Ente Parco da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esplicherà i propri effetti giuridici solo


Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908

Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it


MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

2




successivamente alla ricezione di tale nota e che quindi, qualora la presente deliberazione non fosse approvata, il protocollo d'intesa si intenderà nullo di diritto;

3. **di demandare** al Direttore l'adozione di tutti gli atti amministrativi del caso conseguenti.

IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe BONANNO)



La presente deliberazione presidenziale n. 05 del 13 febbraio 2014 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per quindici giorni consecutivi a far data dal 13 FEB. 2014 con n. 060 del registro.

IL DIRETTORE
(dott. Ciro PIGNATELLI)




La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. _____ del _____;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
NORD SARDEGNA

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
E
CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA - TERRITORIALE DELLA COSTA SMERALDA

Premessa

L'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, al fine di perseguire le sue finalità istituzionali, anche attraverso una costante attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle tematiche ambientali, oltre che nell'ottica di veicolare il messaggio che salvaguardia ambientale e crescita economica possono non solo coesistere in modo compatibile ma anche alimentarsi vicendevolmente, intende con la sottoscrizione del presente protocollo intraprendere tale percorso consentendo una migliore e maggiore integrazione con il tessuto socio-economico che costituisce la comunità stessa del Parco nazionale.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue, tra i seguenti soggetti: **Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena**, nella persona del presidente *pro tempore* Dott. BONANNO Giuseppe e la Confcommercio Imprese per l'Italia del Nord Sardegna Territoriale della Costa Smeralda, nella persona del presidente *pro tempore* Sig. TOLLIS Claudio, di seguito nominati "Ente Parco" e "Confcommercio della Costa".

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 1

L'Ente Parco, nel perseguire le sue finalità istituzionali di salvaguardia ambientale, utilizza tutti gli strumenti normativi e regolamentari che ne aumentino efficacia e consapevolezza; il perseguimento di tale obiettivo è attuato anche mediante la fattiva collaborazione con la intera comunità del Parco, da intendersi nella sua accezione più ampia, attraverso azioni mirate di informazione e coinvolgimento delle parti produttive insistenti all'interno del Parco, tra le quali la Confcommercio della Costa.

ART. 2

La Confcommercio della Costa, attraverso i suoi canali di assistenza alle imprese, sensibilizzerà tutti gli associati e non circa l'utilità di un atteggiamento ambientale responsabile, che fornisca ulteriori vantaggi dal suo corretto uso, anche in termini di ritorni economici per le imprese.

ART. 3

Gli strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi sopra citati verranno indicati in apposito Piano di programmazione annuale, concordemente approvato dalle parti firmatarie del presente protocollo, aderente ai principi contenute nelle premesse e coerenti con i sottostanti ambiti prioritari di azione:

- a) **risparmio energetico e utilizzo di energie prodotte da fonti rinnovabili;**
- b) **promozione dell'immagine e della conoscenza del territorio** tramite la predisposizione di corner informativi (su supporto telematico o moduli informativi standard) da collocare all'interno dell'attività commerciale;
- c) **adesione ai disciplinari di marchi di qualità ambientale** appositamente predisposti dall'Ente Parco, attestanti l'impegno volto a mitigare gli impatti derivanti dalle attività commerciali;
- d) **utilizzo di materiale riciclabile ed utilizzo di materiali biodegradabili;**
- e) **distribuzione di materiale informativo** prodotto dal Parco relativo sia alla diffusione della conoscenza sulle regole di fruizione del Parco sia sugli eventi dallo stesso organizzati.

ART. 4

La Confcommercio della Costa, oltre a promuovere presso le imprese associate tali comportamenti virtuosi, aggiungerà una premialità - ovvero una forma di sconto - sulla quota annuale d'iscrizione all'associazione di categoria e destinerà tale risparmio per incentivare idee imprenditoriali innovative connotate da una particolare sensibilità ambientale.

ART. 5

Le imprese che aderiranno ai marchi di qualità ambientale predisposti dall'Ente Parco, troveranno sostegno e supporto sia dall'Ente Parco sia dalla Confcommercio della Costa, anche sotto forma di ausili economici che verranno riconosciuti annualmente agli esercizi aderenti, nel rispetto delle specifiche norme regolamentari delle quali l'Ente Parco e la Confcommercio della Costa si sono dotati, nonché delle altre disposizioni di legge.

ART. 6

L'Ente Parco, previa sottoscrizione di appositi accordi tra la Confcommercio della Costa e i singoli esercenti, e previa definizione con la Confcommercio della Costa delle specifiche modalità di attuazione del presente articolo, potrà promuovere, all'interno degli esercizi commerciali idonei, corner vendita di oggetti vari contrassegnati dal logo del Parco, ovvero di prodotti alimentari contrassegnati dal marchio IGP e/o biologici, anche prodotti da soggetti terzi aderenti ad associazioni di categoria che abbiano sottoscritto appositi protocolli e/o accordi con l'Ente Parco; su tali linee di *merchandising* potranno essere riscosse delle *royalties* da destinare, quale quota parte, ad alimentare tutta la filiera messa in essere dal presente protocollo d'intesa .

ART. 7

Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della deliberazione di adozione presente protocollo, al fine di avviare tempestivamente

una campagna informativa capillare ed efficace, e nel contempo utile a mantenere nel futuro vivo e attivo tale percorso di crescita culturale, sociale ed economica della comunità del Parco, l'Ente Parco s'impegna a destinare alla Confcommercio della Costa, ovvero - previo parere favorevole di quest'ultima - alle attività previste dal presente protocollo d'intesa, un contributo di avvio di € 5.000,00 (euro *cinquemila/00*) e un contributo di funzionamento di € 1.500,00 (euro *millecinquecento/00*) all'anno per le successive due annualità previste dal presente Protocollo.

Sono a carico dell'Ente Parco altresì i costi relativi alla stampa delle vetrofanie, delle bacheche informative, nonché di tutti gli altri eventuali supporti informativi che saranno realizzati per la diffusione dell'immagine e delle informazioni relative all'area protetta; sono invece a carico degli esercizi commerciali i costi del personale utilizzato, previa formazione di base, per fornire la cosiddetta "prima informazione" circa le modalità di fruizione all'interno dell'area parco.

Nell'ambito del Piano di programmazione annuale potranno essere altresì definite ulteriori modalità di attuazione del presente protocollo d'intesa, ad inclusione dei dettagli circa l'utilizzo e gli oneri di manutenzione di eventuali beni mobili messi a disposizione dell'Ente Parco per il perseguimento delle finalità di cui al protocollo stesso.

ART. 8

Il presente protocollo ha la durata di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabili.

Il presente protocollo d'intesa, anche se sottoscritto antecedentemente alla ricezione, da parte dell'Ente Parco, della nota di approvazione della relativa deliberazione di adozione dell'Ente Parco da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esplica i propri effetti giuridici successivamente alla ricezione di tale nota; qualora la deliberazione non fosse approvata, il presente protocollo d'intesa si intenderà nullo di diritto.

Annualmente l'Ente Parco e la Confcommercio della Costa, in occasione della redazione del Piano di programmazione annuale, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo d'intesa, verificheranno i risultati raggiunti e daranno ad essi ampia diffusione.

Fatto salvo quanto sopra specificato, il presente Protocollo potrà essere rescisso da ognuna delle parti anche senza obbligo di motivazione con un preavviso di almeno 60 giorni da inviarsi prima della chiusura dell'anno solare ed avrà effetto risolutivo espresso, fatti salvi gli impegni ed obblighi precedente assunti ed ancora da realizzarsi.

IL PRESIDENTE
ENTE PARCO

IL PRESIDENTE
CONFCOMMERCIO DELLA COSTA

